

## NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

**In ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sez. I Quater n. 4209/2020, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 15490/2019.**

Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, [avv.claudiacaradonna@pec.it](mailto:avv.claudiacaradonna@pec.it), fax 091344483), nella qualità di difensore del Sig. **Schillaci Matteo**, nato a Massa Marittima (GR) il 23.05.1995 e residente a Partinico (PA) in via Pertini Sandro n. 6, C.F. SCHMTT95E23F032E nel giudizio

### CONTRO

il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici e nei confronti - n.q. di controinteressato - del Sig. Occhipinti Antonio (non costituito in giudizio)

### **PROVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:**

#### **1) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI, OSSIA DEI SOGGETTI VINCITORI DEL CONCORSO INDICATI IN GRADUATORIA:**

**Controinteressati** sono tutti i soggetti vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale*”, i quali risultano inseriti nella graduatoria finale di merito approvata con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, già depositata in atti di causa e che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO.**

#### **2) ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DEL TAR LAZIO CHE HA DISPOSTO L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:**

Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater, n. 4209/2020, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 15490/2019, pubblicata il 9 giugno 2020, che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO.**

### **3) SUNTO DEL GRAVAME:**

Con ricorso proposto avverso il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, incardinato innanzi al Tar del Lazio – Roma (numero di ruolo generale 15490/2019) il ricorrente impugnava i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

*“- il giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento dell'8 novembre 2019, codice ID 1272181, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato per “Disturbo di personalità n.a.s. con tratti disfunzionali di tipo ossessivo e di tipo narcisistico a rilevanza clinica”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8. lettera b) del D.M. 30/06/2003, n.198”, e definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;*

*- tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici nominata con Decreto n. 333-B/12E.10.19/27919, nonché del Centro di neurologia e psicologia Medica o da altro organo, e precisamente:*

*a) degli accertamenti effettuati mediante somministrazione di test, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso della idoneità psichica del ricorrente;*

*b) delle risultanze degli accertamenti eseguiti, nonché del giudizio di non idoneità;*

*- il verbale di valutazione psichica, datato 8 novembre 2019, a firma della dott.ssa De Sario e della Dott.ssa Silvana Maselli;*

*- il provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;*

*- le graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;*

*- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 4 giugno 2019, e dei relativi allegati;*

*- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, l'art. 14, comma 5, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella*

*Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella Tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003”;*

*- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, il D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nella allegata Tabella 1, n. 8;*

*- ove occorra e per quanto di ragione, l'art. 14, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato”;*

*- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”.*

Esponenza **in fatto** di avere partecipato al “*Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale*” indetto con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12E.10.19/14269 del 3 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 4 giugno 2019.

Il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta nonché le prove di efficienza fisica, veniva ritenuto non idoneo (con comunicazione dell'8 novembre 2019, notificata *brevi manu*) dalla Commissione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici con la seguente motivazione «“*Disturbo di personalità n.a.s. con tratti disfunzionali di tipo ossessivo e di tipo narcisistico a rilevanza clinica*”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8. lettera b) del D.M. 30/06/2003, n.198”, e definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”».

In via riassuntiva si rammenta che il gravame veniva affidato ai seguenti **motivi di diritto**:

**I. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO - ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, POICHÉ FONDATO ESCLUSIVAMENTE SU RAGIONI SINTETICHE ED EVIDENTEMENTE PRETESTUOSE IN QUANTO NON COINCIDENTI AFFATTO CON L'EFFETTIVA PERSONALITÀ DEL RICORRENTE - MANIFESTA INGIUSTIZIA – ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO STANTE L'ASSENZA DELL'ANOMALIA RISCONTRATA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMI 1 E 6, DEL BANDO DI CONCORSO - ISTRUTTORIA CARENTE, INCOMPLETA ED INSUFFICIENTE.**

Il ricorrente, precisamente lamentava l'illegittimità del provvedimento di esclusione poiché era stato giudicato “*inidoneo*”, per “*Disturbo di personalità n.a.s. con tratti disfunzionali di tipo ossessivo e di tipo narcisistico a rilevanza clinica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8. lettera b) del D.M. 30/06/2003, n.198*”.

Come indicato nel primo motivo di diritto, tale illegittimità emergeva, *in primis*, da apposita certificazione medica proveniente dall' "I'U.O.C. – C.S.M. – Dipartimento Salute Mentale" dell' Asp Trapani e dai relativi esiti degli accertamenti psicodiagnostici ai quali si era sottoposto nell'immediato il ricorrente.

Tali accertamenti dimostravano che le ragioni sulle quali si era fondato il giudizio di non idoneità non corrispondevano affatto ai caratteri psico-attitudinali del ricorrente ed ai tratti propri della sua personalità. Per di più, in spregio a quanto indicato nelle "Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso", l'accertamento clinico era stato eseguito da due soli verificatori in luogo della Commissione esaminatrice nominata con decreto del Capo della Polizia così come quanto previsto dal bando. Infine, si ravvisava un'ulteriore illegittimità in quanto nel verbale non era stata indicata la qualifica del medico che aveva espresso il giudizio impugnato. Tale circostanza era rilevante poiché, se fosse stata ascrivibile allo psicologo, questi non avrebbe potuto esprimersi in quanto il caso di specie avrebbe richiesto la competenza di un medico neuro-psichiatra.

## **II. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - ILLEGITTIMITA' DERIVATA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.**

Con il secondo motivo di diritto parte ricorrente contestava il difetto di motivazione e di istruttoria dal momento che il corretto esercizio del potere da parte della P.A. avrebbe imposto un approfondimento istruttorio che acquisisse nuovi e maggiori elementi in grado di caratterizzare e completare l'analisi e permettere una corretta valutazione dell'idoneità psico-fisica del ricorrente.

Nel caso di specie, infatti, la motivazione adottata nel giudizio di non idoneità - risolvendosi in una mera ripetizione del giudizio diagnostico risultante dalla visita psichiatrica del medico Superiore della Polizia di Stato dell'08.11.2019 - violava l'art. 3, comma 1. della L. n. 241/90 nonché i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Sicché, il ricorrente concludeva il ricorso, chiedendo al Collegio.

- “1) in via preliminare, anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (prove attitudinali e corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato);*
- 2) in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verifica), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità, anche con decreto cautelare monocratico;*
- 3) in via istruttoria, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi*

*dell'art. 41 c.p.a., del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;*

*4) nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato, con ogni statuizione consequenziale;*

*5) nel merito, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.”.*

\*\*\*\*\*

Successivamente, con ordinanza collegiale n. 358 del 14 gennaio 2020, il Tar Lazio – Sezione I Quater, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, disponeva una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. in ordine alla consistenza e sussistenza della condizione contestata, all'uopo incaricando la Commissione Sanitaria d'Appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare di Roma a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, e rinviava per il prosieguo della trattazione all'udienza camerale del 3 marzo 2020.

In adempimento all'incombente istruttorio disposto, la Commissione Sanitaria d'Appello con nota del 16 gennaio 2020 provvedeva a convocare per il 30 gennaio 2020 il Sig. Schillaci per sottoporlo agli accertamenti specialistici finalizzati all'espletamento della disposta verifica in esito alla quale veniva dichiarata l'insussistenza dei presupposti su cui si era fondata la predetta inidoneità.

Sicché, con decreto cautelare n. 743 del 7 febbraio 2020, il Presidente della Sezione I Quater accoglieva l'istanza di decreto cautelare monocratico, disponendo per l'effetto l'ammissione con riserva del ricorrente all'espletamento delle prove attitudinali.

#### **4) SUNTO DELL'ATTO RECANTE I MOTIVI AGGIUNTI**

Nelle more, con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno approvava la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 4 giugno 2019.

Sicché, con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

*“- il decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha approvato la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 4 giugno 2019;*

*- la graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, approvata con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;*

*- il giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento dell'8 novembre 2019, codice ID 1272181, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato per “Disturbo di personalità n.a.s. con tratti disfunzionali di tipo ossessivo e di tipo narcisistico a rilevanza clinica”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella I, punto 8. lettera b) del D.M. 30/06/2003, n.198”, e definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;*

*- tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici nominata con Decreto n. 333-B/12E.10.19/27919, nonché del Centro di neurologia e psicologia Medica o da altro organo, e precisamente:*

*a) degli accertamenti effettuati mediante somministrazione di test, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso della idoneità psichica del ricorrente;*

*b) delle risultanze degli accertamenti eseguiti, nonché del giudizio di non idoneità;*

*- il verbale di valutazione psichica, datato 8 novembre 2019, a firma della dott.ssa De Sario e della Dott.ssa Silvana Maselli;*

- il provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;
- le graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le "Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 4 giugno 2019, e dei relativi allegati;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, l'art. 14, comma 5, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella Tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003";
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, il D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nella allegata Tabella 1, n. 8;
- ove occorra e per quanto di ragione, l'art. 14, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente."

Il ricorrente, nei predetti motivi aggiunti **riproponeva i motivi di diritto indicati nel ricorso principale, mediante trascrizione integrale dello stesso, e si limitava a impugnare la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.**

Sicché, il ricorrente concludeva il ricorso, chiedendo al Collegio:

"1) in via preliminare, anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (prove attitudinali e corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato);

2) in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o

verificazione), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità, anche con decreto cautelare monocratico;

3) in via istruttoria, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;

4) nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato, con ogni statuizione consequenziale;

5) nel merito, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.”.

\*\*\*\*\*

All'esito dell'udienza dell'8 giugno 2020, il T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. I Quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 4209/2020 pubblicata il 9 giugno 2020, accoglieva l'istanza cautelare, ammettendo nuovamente con riserva parte ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale in questione – il cui svolgimento era stata impedito dalla grave emergenza sanitaria in corso - mediante l'espletamento di una sessione suppletiva e disponeva “l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, integrato con motivi aggiunti e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento.”.

#### **TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE**

**La presente pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 4209 del 9 giugno 2020 del Tar Lazio-Roma, Sezione Prima Quater, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i candidati, vincitori del concorso in epigrafe, inseriti nella graduatoria afferente il predetto concorso.**

Palermo, 9 giugno 2020

Avv. Claudia Caradonna



**Si allegano:**

- 1) **Graduatoria finale di merito** approvata con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno contenente l'**indicazione nominativa dei soggetti ivi inseriti**;
- 2) **Ordinanza cautelare** del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater, n. 4209/2020, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 15490/2019, pubblicata il 9 giugno 2020.